

DELIBERA N. 198 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETA' CENTRO AUDIOVISIVO MARANATHA' ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE CAM TELE 3 PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3, D.LGS. 31
LUGLIO 2005 N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEGLI ARTT.
1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C), DELIBERA N.
78/98/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS che delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

PREMESSO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, in data 14 marzo 2012, a seguito delle attività di monitoraggio d'ufficio relativamente al periodo 11-17 novembre 2011, ha accertato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05 e negli artt. 1, comma 1, lett. f), punto 1), 10, comma 2, lett. c), delibera n. 78/98/CONS da parte della società Centro Audiovisivo Maranathà esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Cam Tele 3 con sede in Cosenza alla via De Rada n. 68;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato, in data 15 marzo 2012 e notificato in data 22 marzo 2012, alla società sopra menzionata la violazione delle predette disposizioni normative, per aver trasmesso, i giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 novembre 2011, "*spot pubblicitari in misura eccedente il 5% per ogni ora di programmazione*"; in particolare, il giorno 11 novembre 2011 nelle fasce orarie 5.00-6.00, 6.00-7.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00, 18.00-19.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 85,62%, 50,44%, 29,17%, 98,69% e 9,57%; il giorno 12 novembre 2011 nelle fasce orarie 6.00-7.00, 7.00-8.00, 18.00-19.00 e 19.00-20.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 46,45%, 89,62% , 87,89% e 49,46%; il giorno 13 novembre 2011 nelle fasce orarie 7.00-8.00, 8.00-9.00, 9.00-10.00, 19.00-20.00 e 20.00-21.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 6,28%, 97,54%, 32,23%, 48,87 % e 88,58%; il giorno 14 novembre 2011 nelle fasce orarie 9.00-10.00, 10.00-11.00, 20.00-21.00, 21.00-22.00 e 22.00-23.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 66,14%, 69,92%, 8,70%, 98,95% e 29,79%; il giorno 15 novembre 2011 nelle fasce orarie 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00, 22.00-23.00 e 23.00-24.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 25,98%, 97,52%, 12,56%, 68,56% e 68,89%; il giorno 16 novembre 2011 nelle fasce orarie 12.00-13.00, 13.00-14.00 e 23.00-24.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 84,87%, 51,19%, 28,39% e 96,36%; il giorno 17 novembre 2011 nelle fasce orarie 00.00-01.00, 01.00-02.00, 13.00-14.00 e 14.00-15.00 si è verificato lo sfioramento del limite pubblicitario previsto dalla normativa sopra esposta pari al 96,36%, 10,18%, 45,67% e 91,78%;

RILEVATO che la società Centro Audiovisivo Maranathà esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Cam Tele 3 non ha presentato scritti difensivi entro il termine assegnato, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, con relazione del 10 maggio 2012, ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione "*che sarà ritenuta congrua a fronte delle violazioni contestate*";

CONSIDERATO che ogni emittente a carattere comunitario è tenuta a trasmettere non più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

RITENUTO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto le emittenti televisive a carattere comunitario non possono trasmettere spot pubblicitari in misura eccedente il 5% per ogni ora di programmazione e la violazione contestata risulta accertata e priva di giustificazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di pubblicità in misura eccedente il limite del 5% per n. sette giornate di programmazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per numero sette episodi di violazione rilevati corrispondenti alle giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, d.lgs. 177/05;

VISTI gli artt. 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), delibera n. 78/98/CONS;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Centro Audiovisivo Maranathà esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Cam Tele 3 con sede in Cosenza alla via De Rada n. 68 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 198 /12/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 198 /12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola